

ACCORDO COLLETTIVO PER LA LIQUIDAZIONE VOLONTARIA DEL "FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I LAVORATORI DEI GIORNALI QUOTIDIANI - FIORENZO CASELLA" E PER LA PROSECUZIONE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE PRESSO IL "FONDO PENSIONE BYBLOS – FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLA CARTA E DEL CARTONE, DELLE AZIENDE GRAFICHE ED AFFINI E DELLE AZIENDE EDITORIALI"

In Roma, addì 2 dicembre 2024

- la Federazione Italiana Editori Giornali
- l'Associazione Stampatori Italiana Giornali

da una parte,

e

- il Sindacato Lavoratori Comunicazione
- la Federazione Informazione Spettacolo Telecomunicazioni
- la Uil Comunicazione

dall'altra,

tutte costituenti le fonti istitutive (o Parti Istitutive) del Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori dei Giornali Quotidiani – Fiorenzo Casella (d'ora in poi anche "Fondo" o "Fondo Casella"),

visti

- a) l'Accordo sindacale del 26 febbraio 1958 con il quale è stato istituito un trattamento pensionistico integrativo di quello della previdenza sociale a favore degli operai e degli impiegati dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa;

- B
- b) l'Atto di costituzione del 3 aprile 1958 del Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori dei Giornali Quotidiani, avente lo scopo di erogare agli impiegati ed operai dipendenti dalle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa prestazioni previdenziali integrative di quelle derivanti dalla assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti;
 - c) lo Statuto del Fondo (di seguito, lo "Statuto");
 - d) il Regolamento del Fondo recante "Norme regolatrici del pensionamento integrativo in favore dei lavoratori addetti ai quotidiani", che costituisce parte integrante dello Statuto (di seguito, il "Regolamento");
 - e) l'Accordo sindacale del 19 ottobre 1994 a seguito del quale, mediante modifiche dello Statuto e del Regolamento del Fondo, è stata disposta la trasformazione del sistema tecnico assicurativo della gestione, a decorrere dal 1° gennaio 1995, da ripartizione a capitalizzazione mediante l'istituzione di due gestioni denominate, rispettivamente, "Gestione di Solidarietà" e "Gestione a Capitalizzazione";
 - f) il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 22 dicembre 1995, con il quale è stato stabilito che al Fondo si applicano le disposizioni di cui al comma 8-bis dell'art. 18 del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (disposizioni attualmente contenute all'art. 20, comma 7, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252), che prevede uno speciale regime di deroga per le forme pensionistiche complementari operanti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione e caratterizzate da rilevanti squilibri tecnico-attuariali, riservando alle fonti istitutive particolari competenze;
 - g) l'Accordo sindacale del 12 dicembre 2006, con il quale è stata istituita apposita sezione dedicata al conferimento, secondo modalità tacite o esplicite, del trattamento di fine rapporto maturando a decorrere dal 1° gennaio 2007, denominata "Gestione TFR", il cui patrimonio è separato da quello relativo alla Gestione di Solidarietà e alla Gestione a Capitalizzazione;
 - h) l'Accordo del 19 luglio 2013 con cui le Parti Istitutive – acquisita consapevolezza del fatto che, ove non fosse intervenuta una riduzione delle prestazioni, il Fondo Casella si sarebbe trovato, a partire dal
- g
S
ll
cel
M

2017/2018, a non poter far fronte al regolare pagamento delle pensioni – decisero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7-bis, comma 2-bis, del d.lgs. n. 252 del 2005, di applicare sulle prestazioni pensionistiche "a ripartizione" un contributo di solidarietà del 25%, all'epoca ritenuto, in una prospettiva di lungo termine, in grado di assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo;

- i) l'Accordo del 18 dicembre 2014 con cui le Parti Istitutive – preso atto dell'aggravamento della crisi del comparto poligrafico e dell'insufficienza delle misure adottate l'anno precedente – decisero di aumentare il suddetto contributo di solidarietà dal 25% al 50%;
- j) l'Accordo del 29 novembre 2017 con cui le Parti Istitutive innalzarono al 70% il contributo di solidarietà;
- k) la nota del 22 luglio 2020, prot. 3533, con cui la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito, "COVIP") ha autorizzato in via transitoria il Fondo ad applicare il contributo di solidarietà con l'aliquota dell'88%, così stabilita dalle Parti Istitutive con Accordo del 18 giugno 2019;
- l) i provvedimenti del 18 novembre 2020, con cui la COVIP ha disposto, ai sensi dell'art. 15, co. 5, del d.lgs. n. 252 del 2005 e dell'art. 70 del d.lgs. n. 385 del 1993, lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo del Fondo, sottoponendo il Fondo alla procedura di amministrazione straordinaria e nominando il Commissario Straordinario e il Comitato di Sorveglianza;
- m) i numerosi incontri e le numerose interlocuzioni delle Parti Istitutive con il Commissario Straordinario e con il Comitato di Sorveglianza;
- n) le note del 16 giugno 2023 e del 13 dicembre 2023 con cui il Commissario Straordinario, tenuto conto delle indicazioni della COVIP, ha invitato le Parti Istitutive a valutare la situazione economico-patrimoniale del Fondo e ad assumere le più opportune determinazioni a tutela dei diritti e delle aspettative degli iscritti;
- o) la documentazione relativa alla situazione economico-patrimoniale del Fondo messa a disposizione dagli organi dell'Amministrazione Straordinaria del Fondo;

premessato che

- i. le Parti Istitutive hanno preso atto che la contrazione del numero degli iscritti e dei flussi contributivi non risulta essere un fenomeno contingente e reversibile;
- ii. allo stato, il Fondo è finanziato dalla contribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle Parti Istitutive in misura pari a una complessiva aliquota contributiva del 23,45% della retribuzione (di cui l'1,70% della retribuzione è destinato al Conto individuale a capitalizzazione, con lo 0,50% a carico del lavoratore); in deroga a tale regime contributivo, per i lavoratori assunti ai sensi della parte VI del CCNL 4 aprile 2008 è attualmente prevista una aliquota di contribuzione del 4,40% (di cui il 2,20% della retribuzione è destinato al Conto individuale a capitalizzazione, con l'1% a carico del lavoratore), mentre per i lavoratori assunti in applicazione del Protocollo nuove assunzioni di lavoratori poligrafici ai sensi della parte VIII del CCNL 19 dicembre 2018, è attualmente prevista una aliquota di contribuzione del 4,20% (di cui il 2,20% della retribuzione è destinato al Conto individuale a capitalizzazione, con l'1% a carico del lavoratore);
- iii. le Parti Istitutive constatano che la particolare onerosità dei livelli contributivi previsti a favore del Fondo e la conseguente difficoltà di sostenere gli stessi determina la necessità di un riequilibrio del regime di previdenza complementare in considerazione dell'andamento e della dimensione del settore;
- iv. in particolare, anche in considerazione di quanto sopra, le Parti Istitutive hanno preso in esame le valutazioni attuariali in merito alla tenuta economica del Fondo e hanno preso atto:
 - dell'impossibilità di mantenere nel medio e lungo termine un saldo tecnico-finanziario positivo fra contributi e rendimenti maturati e prestazioni erogate;
 - che il flusso di entrate, attuale e futuro, non consentirà, nonostante l'applicazione del contributo di solidarietà nella misura attuale dell'88%, il pagamento delle prestazioni a ripartizione;
 - che il flusso di entrate, attuale e futuro, non consentirà di realizzare l'obiettivo dell'integrale ricostituzione dei montanti relativi alle

posizioni degli iscritti attivi e dei pensionati della Gestione a Capitalizzazione;

- della sostanziale congruità del patrimonio dedicato alla Gestione TFR, in considerazione della sua separazione dal residuo patrimonio del Fondo;
- v. le Parti Istitutive hanno preso atto delle criticità segnalate nel ricordato provvedimento COVIP del 18 novembre 2020 di scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo del Fondo;
- vi. le Parti Istitutive hanno preso atto delle valutazioni espresse dal Commissario Straordinario con riguardo alla vetustà e onerosità degli attuali assetti amministrativi e organizzativi del Fondo;
- vii. per tutto quanto sopra, le Parti Istitutive, nel confermare la natura e la finalità non commerciale e non lucrativa del Fondo Casella, ritengono non più perseguibile con la dovuta regolarità e continuità lo scopo per il quale il Fondo fu costituito, come previsto all'art. 3, comma 1, dello Statuto, di *«erogare agli impiegati ed operai di cui all'art. 2, che ne abbiano diritto ai termini di Regolamento, prestazioni previdenziali integrative di quelle derivanti dall'assicurazione generale obbligatoria di anzianità, vecchiaia, superstiti e prestazioni autonome per dirigenti sindacali del settore»*;
- viii. le Parti Istitutive intendono pertanto provvedere allo scioglimento del Fondo, disponendone conseguentemente la messa in liquidazione;
- ix. le Parti Istitutive intendono prevedere che i lavoratori dipendenti per i quali trova applicazione il Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati e gli operai dipendenti dalle aziende editrici e stampatrici di giornali e delle agenzie di stampa, ivi compresi quelli attualmente iscritti al Fondo Casella, possano beneficiare di un regime di previdenza complementare mediante iscrizione, o trasferimento, al "Fondo Pensione Byblos – Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori delle aziende esercenti l'industria della carta e del cartone, delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali" (d'ora in poi, "Fondo Byblos"), secondo le condizioni di seguito stabilite e nel rispetto e osservanza dello statuto del Fondo Byblos e della regolamentazione allo stesso afferente;

rilevato che

- 1) ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, *«Le Organizzazioni che hanno costituito la Fondazione potranno deliberarne la fine; a loro spetta di disporre circa la devoluzione del patrimonio residuo»*, nonché, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, *«Le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto spettano alle Organizzazioni che hanno costituito la Fondazione»*;
- 2) per effetto dell'efficacia del presente Accordo, a seguito dei necessari e opportuni provvedimenti della COVIP ai sensi, tra l'altro, dei commi 7 e 8 dell'art. 20, nonché del comma 2-bis dell'art. 7-bis, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, nonché dei necessari e opportuni adempimenti per l'adesione al Fondo Byblos e delle necessarie e opportune modifiche statutarie del medesimo Fondo Byblos, nonché in considerazione dell'adempimento degli obblighi che ne conseguono a carico delle Aziende aderenti al Fondo:
 - a. cesseranno le adesioni al Fondo nonché gli attuali obblighi contributivi delle Aziende e dei lavoratori;
 - b. cesserà l'erogazione dei trattamenti pensionistici attualmente in essere, che verranno regolati secondo quanto previsto nel corso del procedimento di liquidazione;
 - c. i lavoratori dipendenti per i quali trova applicazione il Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati e gli operai dipendenti dalle aziende editrici e stampatrici di giornali e delle agenzie di stampa, ivi compresi quelli attualmente iscritti al Fondo Casella, beneficeranno di un regime di previdenza complementare mediante iscrizione, o trasferimento, al Fondo Byblos, secondo le condizioni di seguito stabilite e nel rispetto e osservanza dello statuto del Fondo Byblos e della regolamentazione allo stesso afferente;
 - d. le posizioni previdenziali dei lavoratori iscritti al Fondo e non ancora beneficiari di trattamento pensionistico, e i corrispondenti Conti individuali, saranno determinate secondo quanto previsto nel corso del procedimento di liquidazione;
- 3) le risorse a disposizione del Fondo non sono sufficienti a far fronte alle posizioni previdenziali e ai Conti individuali relativi alla Gestione di Solidarietà e alla Gestione a Capitalizzazione, che debbono pertanto essere



rideterminati e diminuiti in applicazione di principi di equità e ragionevolezza che tengano conto, tra l'altro, dell'età, dell'anzianità di servizio e di partecipazione al Fondo, della distanza dall'età di pensionamento e della contribuzione previdenziale di cui beneficeranno fino ad allora, nonché della contribuzione versata, in particolare se a carico del lavoratore, e dei pagamenti pensionistici già percepiti con riferimento alla posizione previdenziale;

- 4) l'attuazione e l'esecuzione del presente Accordo, per effetto dell'adempimento degli obblighi che ne conseguono con la messa a disposizione di maggiori e ulteriori risorse, consente di offrire agli attuali iscritti e ai pensionati del Fondo un trattamento migliorativo di quanto sarebbe possibile in una procedura liquidatoria che avvenisse in assenza dell'Accordo medesimo;
- 5) ferma restando la previa copertura dei costi di gestione e amministrazione relativi al Fondo, le posizioni in essere presso il Fondo che debbono essere liquidate mediante ripartizione del patrimonio a disposizione, secondo gli importi, i criteri e le modalità che verranno stabiliti in applicazione di principi di equità e ragionevolezza, sono le seguenti:
- a. "Isritto Attivo Gestione a Capitalizzazione": lavoratore in servizio presso Azienda aderente al Fondo, titolare di Conto individuale relativo alla Gestione a Capitalizzazione, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento;
 - b. "Isritto Attivo Gestione di Solidarietà": lavoratore in servizio presso Azienda aderente al Fondo, il quale, al momento del pensionamento, potrà essere beneficiario di trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 22, lett. a), del Regolamento;
 - c. "Pensionato a Capitalizzazione": beneficiario di trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 22, lett. b), del Regolamento;
 - d. "Pensionato a Ripartizione": beneficiario di trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 22, lett. a), del Regolamento;
 - e. "Isritto Silente": iscritto al Fondo che abbia cessato il rapporto di lavoro con le Aziende aderenti, senza avere maturato i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione a carico del Fondo, di cui all'art. 47 del Regolamento;

- f. "Iscritto Differito": iscritto al Fondo che abbia cessato il rapporto di lavoro con le Aziende aderenti, avente un'anzianità contributiva superiore a dieci anni, senza aver raggiunto l'età pensionabile prevista dalle vigenti disposizioni di legge, di cui all'art. 27 del Regolamento;
 - g. "Iscritto Attivo Gestione TFR": iscritto al Fondo, titolare di Conto individuale relativo alla Gestione TFR, ai sensi dell'articolo 71 del Regolamento
 - h. "Pensionato Gestione TFR": beneficiario di trattamento pensionistico nella Gestione TFR ai sensi dell'art. 73 del Regolamento;
- 6) le Parti Istitutive auspicano che gli organi dell'amministrazione straordinaria, tenuto conto della approfondita conoscenza acquisita con riguardo alla situazione del Fondo e dei suoi iscritti e pensionati, nonché in considerazione della natura tecnica delle relative valutazioni, possano, finché ancora in carica, definire i criteri e le modalità che, in applicazione dei richiamati principi di equità e ragionevolezza, potranno essere utilizzati per la ripartizione del patrimonio del Fondo a disposizione;

tutto ciò visto, premesso e rilevato, che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo,

le Parti Istitutive convengono e stabiliscono quanto segue, così integrando, per quanto occorrer possa, lo Statuto del Fondo:

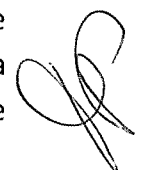
1. il presente Accordo è soggetto ai necessari e opportuni provvedimenti della COVIP, tra l'altro ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 20, nonché del comma 2-bis dell'art. 7-bis, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, ed è altresì soggetto ai necessari e opportuni adempimenti per l'adesione al Fondo Byblos nonché alle necessarie e opportune modifiche statutarie del medesimo Fondo Byblos; ciò considerato, le pattuizioni contenute nel presente Accordo hanno effetto a partire dal primo giorno del primo mese successivo al quindicesimo giorno successivo al completamento ed efficacia dei predetti provvedimenti, adempimenti e modifiche statutarie e tenuto conto di quanto sarà ivi stabilito;

2. si intende provvedere allo scioglimento del Fondo, avviando, per l'effetto, apposita procedura di liquidazione;
3. le Parti Istitutive confermano di volersi avvalere del Fondo Byblos per assicurare, a decorrere dalla data di efficacia del presente Accordo, il trattamento di previdenza complementare a favore dei lavoratori per i quali trova applicazione il CCNL per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa, e in particolare:
 - a) gli impiegati ed operai dipendenti dalle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di informazione per la stampa;
 - b) i dipendenti dalle organizzazioni sindacali previdenziali e mutualistiche che operano nel settore;
 - c) i lavoratori che svolgono la loro attività presso le medesime aziende ed agenzie di cui sopra, in forza di somministrazione di lavoro ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
 - d) i lavoratori addetti alle lavorazioni non attinenti ai giornali quotidiani, secondo le condizioni previste dal contratto nazionale di lavoro del 4 aprile 2008 (Parte VI norme riguardanti il poligrafico destinato a lavorazioni non attinenti i giornali quotidiani);
4. per l'effetto, i lavoratori di cui al precedente para. 3, a decorrere dalla data di efficacia del presente Accordo, ove non già aderenti al Fondo Casella, potranno aderire su base volontaria al Fondo Byblos, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, ivi destinando anche il TFR maturando, secondo modalità esplicite o tacite, in applicazione della normativa statutaria e regolamentare del Fondo Byblos, beneficiando del trattamento contributivo di cui all'Allegato 1;
5. tutte le posizioni previdenziali relative agli "Iscritti Attivi Gestione a Capitalizzazione", così come rideterminate e diminuite, e agli "Iscritti Attivi Gestione TFR" del Fondo Casella saranno trasferite collettivamente al Fondo Byblos, secondo le modalità, i criteri e gli importi che saranno determinati, anche tenendo conto delle esigenze di copertura degli oneri della liquidazione del Fondo Casella, e per l'effetto saranno soggette alla normativa statutaria e regolamentare del Fondo Byblos; in particolare, tutte tali posizioni sono trasferite al comparto "Garantito" del Fondo Byblos;

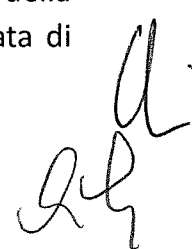
6. per gli "Iscritti Attivi Gestione a Capitalizzazione" trasferiti al Fondo Byblos è previsto un regime di contribuzione speciale, costituito da una contribuzione complessiva pari al 6% della retribuzione, di cui 5,50% a carico delle Aziende datori di lavoro e 0,50% a carico dei lavoratori; ovvero, per i lavoratori assunti ai sensi della parte VI del CCNL 4 aprile 2008 (per i quali è attualmente prevista una aliquota di contribuzione del 4,40%, di cui il 2,20% della retribuzione è destinato al Conto individuale a capitalizzazione, con l'1% a carico del lavoratore), nonché per i lavoratori assunti in applicazione del Protocollo nuove assunzioni di lavoratori poligrafici ai sensi della parte VIII del CCNL 19 dicembre 2018 (per i quali è attualmente prevista una aliquota di contribuzione del 4,20%, di cui il 2,20% della retribuzione è destinato al Conto individuale a capitalizzazione, con l'1% a carico del lavoratore), la contribuzione complessiva è pari al 3% (di cui 2% a carico azienda e 1% a carico lavoratore); tale regime speciale di contribuzione durerà per l'intera vita lavorativa residua degli "Iscritti Attivi Gestione a Capitalizzazione" trasferiti al Fondo Byblos, finché restino dipendenti di Aziende aderenti al Fondo Casella; ove il rapporto di lavoro con alcuno di tali "Iscritti Attivi Gestione a Capitalizzazione" trasferiti al Fondo Byblos dovesse cessare, prima del raggiungimento dell'età di pensionamento, per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore (in particolare, in ogni caso di licenziamento in assenza di giusta causa, nonché in ogni caso di riorganizzazione che determini la cessazione dell'applicazione del presente Accordo), il datore di lavoro sarà tenuto a effettuare un versamento contributivo *una tantum* a favore del Fondo Byblos nell'interesse del lavoratore in misura pari alla differenza tra il Conto individuale maturato presso il Fondo e il montante trasferito al Fondo Byblos ai sensi del para. 5, al netto dei maggiori versamenti contributivi di cui il lavoratore abbia beneficiato presso il Fondo Byblos per effetto di quanto stabilito dal presente para. 6 rispetto ai versamenti contributivi previsti in via ordinaria per i lavoratori di cui all'Allegato 1;
7. tutte le Aziende aderenti al Fondo Casella, datori di lavoro di "Iscritti Attivi Gestione a Capitalizzazione" per i quali è attualmente in essere la contribuzione complessiva del 23,45%, verseranno a favore del Fondo Casella, per un periodo complessivo di 3 anni in 36 rate mensili, una contribuzione pari al 6,50% della retribuzione di tali "Iscritti Attivi Gestione a

Capitalizzazione", in sostituzione di quella allo stesso attualmente corrisposta; tutte le Aziende aderenti al Fondo Casella, datori di lavoro di "Iscritti Attivi Gestione a Capitalizzazione" per i quali è attualmente in essere la contribuzione complessiva del 4,40%/4,20%, verseranno a favore del Fondo Casella, per un periodo complessivo di 3 anni in 36 rate mensili, una contribuzione pari all'1,40%/1,20% della retribuzione di tali "Iscritti Attivi Gestione a Capitalizzazione". Tale contribuzione è calcolata sui dati di retribuzione e forza lavoro in servizio alla data del 30 aprile 2024. Le somme risultanti da tale contribuzione andranno ad incremento del patrimonio residuo del Fondo Casella, da destinarsi alla copertura degli oneri della liquidazione e delle posizioni previdenziali diverse da quelle trasferite o da trasferire al Fondo Byblos secondo le previsioni dei precedenti paragrafi;

8. una volta definite le posizioni ai fini dei trasferimenti al Fondo Byblos di cui al precedente para. 5, nonché definite le posizioni dei Pensionati Gestione TFR, il residuo patrimonio del Fondo Casella, ivi comprese le somme risultanti dai versamenti di cui al precedente para. 7, verrà ripartito *pro quota*, previa copertura degli oneri della liquidazione, per la liquidazione di tutte le posizioni previdenziali secondo i criteri e le modalità che saranno determinate;
9. si procederà alla stipula dei necessari accordi con il Fondo Byblos per regolare il trasferimento delle posizioni sopra indicate; le Aziende aderenti al Fondo presteranno tutti i necessari consensi ed eseguiranno tutte le formalità e quant'altro si renda necessario ai fini del trasferimento delle posizioni, a tutela dei diritti e delle aspettative degli iscritti trasferiti e delle relative posizioni;
10. le Parti Istitutive convengono sin da ora di nominare Liquidatore il dott. Eugenio Ruggiero, nato a Napoli, il 27/01/1966, C.F. RGGGNE66A27F839S, con effetto dall'efficacia del presente Accordo ai sensi del precedente para. 1 fino a conclusione della liquidazione, salvo revoca o recesso; le Parti Istitutive convengono altresì di nominare, in luogo del Collegio dei revisori, un Revisore Unico, che designeranno congiuntamente entro la data di efficacia del presente Accordo ai sensi del precedente para. 1, fino a conclusione della liquidazione, salvo revoca per giusta causa o recesso. Prima della data di

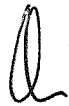







- efficacia del presente Accordo, le Parti Istitutive stabiliranno il compenso spettante, rispettivamente, al Liquidatore e al Revisore Unico;
11. anche ai fini della procedura liquidatoria, così chiarendo e, per quanto occorrer possa, integrando quanto disposto dallo Statuto del Fondo, le Parti Istitutive danno atto e confermano che le attività del Fondo Casella sono svolte con modalità non commerciali e pertanto:
- a) non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, né fondi, riserve o capitale in favore di amministratori, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;
 - b) gli eventuali utili e avanzi di gestione debbono essere reinvestiti esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale del Fondo Casella;
 - c) per effetto dello scioglimento del Fondo, il patrimonio sarà devoluto in conformità alla destinazione imposta dalla legge;
12. le Parti istitutive convengono che con lo scioglimento e messa in liquidazione del Fondo Casella occorre individuare tutte le soluzioni ed i percorsi possibili per il personale dipendente del Fondo e confermano la volontà di assicurare agli stessi le tutele previste dagli ammortizzatori sociali nonché eventuali misure idonee a favorire percorsi di ricollocazione ed esodi incentivati. Il liquidatore provvederà alla comunicazione con i lavoratori, nella gestione del rapporto di lavoro, e all'individuazione del personale necessario per lo svolgimento della procedura liquidatoria;
13. le Aziende aderenti al Fondo daranno comunicazione ai propri dipendenti del trasferimento al Fondo Byblos delle rispettive posizioni previdenziali, dando conto della contribuzione spettante e del suo riparto tra datore di lavoro e lavoratore, restando inteso che le previsioni del presente Accordo potranno trovare completa applicazione solo per effetto dell'adempimento degli obblighi stabiliti a carico delle Aziende aderenti al Fondo;
14. le Parti istitutive convengono di trasmettere il presente Accordo agli organi dell'Amministrazione Straordinaria del Fondo Casella e al Fondo Byblos.

Letto, confermato e sottoscritto,



**FEDERAZIONE ITALIANA
EDITORI GIORNALI**

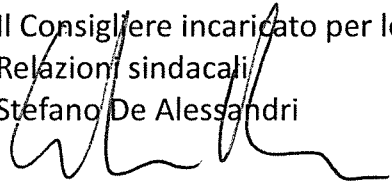
Il Presidente

Andrea Riffeser Monti

FIRMA APPOSTA
ELETTRONICAMENTE

Il Consigliere incaricato per le
Relazioni sindacali

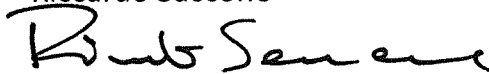
Stefano De Alessandri



**SINDACATO LAVORATORI
COMUNICAZIONE CGIL**

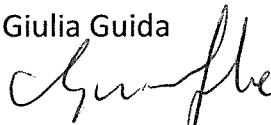
Il Segretario Generale

Riccardo Saccone



La Segretaria Nazionale

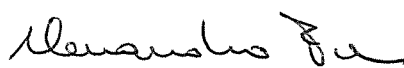
Giulia Guida



**FEDERAZIONE INFORMAZIONE
SPETTACOLO TELECOMUNICAZIONI
CISL**

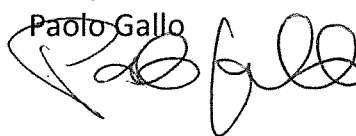
Il Segretario Generale

Alessandro Faraoni



Il Segretario Nazionale

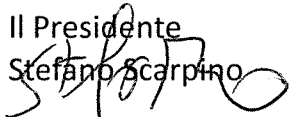
Paolo Gallo



**ASSOCIAZIONE STAMPATORI
ITALIANA GIORNALI**

Il Presidente

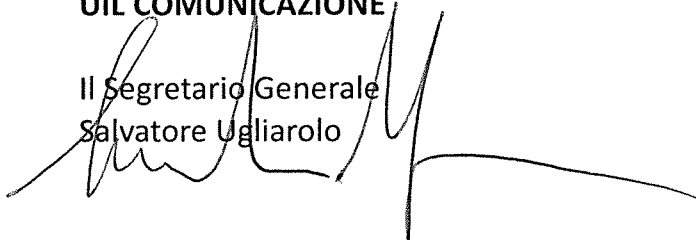
Stefano Scarpino



UIL COMUNICAZIONE

Il Segretario Generale

Salvatore Uglierolo

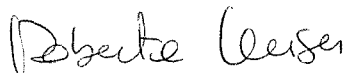


Il Responsabile per la Commissione La Segretaria Nazionale
Relazioni Industriali

Paolo Polidori



Roberta Musu



Allegato 1

Trattamento contributivo per i lavoratori per i quali trova applicazione il CCNL

Per i lavoratori per i quali trova applicazione il CCNL per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa il Fondo, sono stabiliti i seguenti livelli di contribuzione al regime di previdenza complementare presso il Fondo Byblos.

1) Per i lavoratori di cui al para. 3 dell'Accordo, di nuova assunzione a partire dalla data di efficacia dell'Accordo, i quali aderiscano su base volontaria al Fondo Byblos, si stabilisce:

a) Contributo a carico del datore di lavoro pari all'1,9% della retribuzione assunta a base di calcolo per la contribuzione INPS;

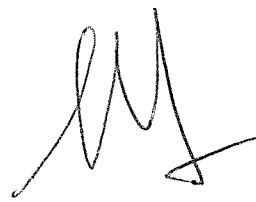
b) Contributo a carico del lavoratore in misura almeno pari all'1% della retribuzione assunta a base di calcolo per la contribuzione INPS;

c) 100% del TFR maturato nell'anno dai dipendenti assunti per la prima volta dopo il 28 aprile 1993, fermo quanto previsto dall'art. 8, co. 7 lett. a) e b), del d.lgs. n. 252 del 2005;

d) quota del TFR almeno pari al 2% della retribuzione utile alla determinazione dello stesso TFR per tutti gli altri lavoratori, fermo il diritto del lavoratore di incrementare tale quota.

2) Per i lavoratori iscritti al Fondo Casella alla data di efficacia dell'Accordo, di cui al para. 6 dell'Accordo, trasferiti al Fondo Byblos, si conferma quanto ivi stabilito, e dunque:

a) per i lavoratori iscritti al Fondo Casella alla data di efficacia dell'Accordo e trasferiti al Fondo Byblos assunti sino alla data del 19 dicembre 2018 trasferiti dal Fondo Fiorenzo Casella, fermo quanto previsto per i lavoratori di cui alla successiva lettera b), si stabilisce un contributo complessivo in misura pari al 6%



sa org li
con fi

della retribuzione assunta a base di calcolo per la contribuzione INPS, così ripartito:

- 5,50% a carico del datore di lavoro,
- almeno 0,50% a carico del lavoratore

b) per i lavoratori iscritti al Fondo Casella alla data di efficacia dell'Accordo e trasferiti al Fondo Byblos, assunti ai sensi della Parte VI del CCNL 4 aprile 2008, nonché assunti in applicazione del Protocollo nuove assunzioni di lavoratori poligrafici ai sensi della parte VIII del CCNL 19 dicembre 2018, si stabilisce un contributo complessivo in misura pari al 3% della retribuzione assunta a base di calcolo per la contribuzione INPS, così ripartito:

- 2% a carico del datore di lavoro,
- almeno 1% a carico del lavoratore.

